

COMUNE DI VARAPODIO

Provincia di Reggio Calabria

TEI. 0966 81005

Nr. di registro delle ordinanze 18/2012

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr.14 del 28.08.2012 con la quale veniva disposto l'assoluto divieto di incenerire a terra rifiuti vegetali e stoppie, durante le pratiche agricole, causa la notevole immissione di fumi che era stata registrata in tutto il Centro abitato, tale da aver determinato in qualche circostanza problemi per la salute di cittadini;

Dato atto, che il provvedimento era stato ritenuto necessario in considerazione della stagione estiva che vi era in atto, durante la quale, oltre alle suddette problematiche, veniva registrato anche un sostanziale pericolo di incendio e, quindi, un pregiudizio per la sicurezza pubblica e per la tutela dell'ecoambiente;

Considerato che con l'approssimarsi della stagione invernale appare inopportuno mantenere il divieto assoluto come fin qui imposto, potendo limitare le attività suddette, strettamente correlate alle pratiche agricole locali, solo in determinati orari della giornata, venendo meno i pericoli che ne avevano determinato l'adozione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 50 e 54 e ss.mm.ii. in materia di competenze per la tutela della sicurezza pubblica e delle condizioni di igiene e sanità demandate ai sindaci;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Per i motivi che precedono,

DISPONE

Di revocare parzialmente, con effetto immediato e così fino al 31.05.2013, la propria ordinanza nr 14 del 28.08.2012. con la quale veniva fatto assoluto divieto a tutti i proprietari terrieri, imprenditori agricoli e conduttori di terreni e di aziende agricole a qualsivoglia titolo operanti nel territorio comunale, di incenerire a terra rifiuti vegetali di qualsivoglia natura e/o stoppi durante le normali pratiche agricole, limitando tale divieto alle ore del giorno (5 am / 20pm), con esclusione, pertanto, delle ore notturne e dell'alba (20,00 pm /05,00 am), fermo restando che le attività da esercitarsi entro gli orari suddetti dovranno, comunque preventivamente essere autorizzate come disposto dalla Regione Calabria, tramite il Corpo Forestale dello Stato;

Avverte che il presente Provvedimento viene adottato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e che l'eventuale inottemperanza sarà punita con il deferimento all'Autorità Giudiziaria competente per l'esercizio dell'azione penale in relazione alle ipotesi di reato p.p. dagli artt. 650 e 674 del Codice penale, senza escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.Lgs 152/2006 per illecito smaltimento di rifiuti.

La Polizia Municipale di questo Comune, il Comando Stazione Carabinieri di Varapodio e il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato - Stazione di San Giorgio Morgeto, sono incaricati, pertanto, di far rispettare tale disposizione reprimendo ogni abuso.

Dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza ai sopra citati organi di controllo, nonché l'affissione di pubblici manifesti dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, consultabile all'indirizzo web www.comunedivarapodio.it

Avverte che contro il presente Provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune

Dalla Residenza Municipale li 05 OTT. 2012



IL SINDACO

Dott. Orlando FAzzolari